

Regolamento Azienda Comunale acqua potabile

Indice

Capitolo I	Norme generali	1
Art. 1	Fornitura di acqua	1
Art. 2	Compito e modo di erogazione	1
Art. 3	Organizzazione	1
Art. 4	Estensione	1
Art. 5	Personale	1
Art. 6	Obbligo di prelievo	1
Art. 7	Captazione dell'acqua dal sottosuolo	1
Art. 8	Acqua privata	2
Art. 9	Fornitura ad altri comuni	2
Capitolo II	Erogazione	2
Art. 10	Potabilità	2
Art. 11	Bisogni particolari	2
Art. 12	Quantità	2
Art. 13	Limitazioni e interruzioni	2
Art. 14	Obbligo di avvertimento	2
Capitolo III	Rete	3
Art. 15	Definizione	3
Art. 16	Manutenzione	3
Art. 17	Zone eccentriche	3
Art. 18	Servitù e precari	3
Art. 19	Accessori	3
Capitolo IV	Allacciamenti privati	3
Art. 20	Definizione	3
Art. 21	Proprietà	3
Art. 22	Domanda di allacciamento	4
Art. 23	Esecuzione	4
Art. 24	Saracinesche	4
Art. 25	Manutenzione e riparazioni	4
Art. 26	Accesso alla proprietà privata	4
Art. 27	Tassa di allacciamento e contributi di costruzione	4
Capitolo V	Impianti interni	5
Art. 28	Definizione	5
Art. 29	Esecuzione tramite ditte riconosciute	5
Art. 30	Manutenzione	5
Art. 31	Accesso ai locali	5
Art. 32	Rilievo impianti	5
Art. 33	Direttive tecniche	5
Art. 34	Progetti	5
Art. 35	Collaudo	5
Art. 36	Riparazioni	5
Art. 37	Requisiti	6
Art. 38	Gelo	6
Art. 39	Danni ad apparecchi	6

Art. 40	Obbligo di trasformazione	6
Capitolo VI	Piscine	6
Art. 41	Costruzione	6
Art. 42	Allacciamento e tassa	6
Art. 43	Riempimento	6
Art. 44	Tassa d'uso	7
Capitolo VII	Abbonamenti	7
Art. 45	Contratti di abbonamento	7
Art. 46	Domanda di abbonamento	7
Art. 47	Durata e disdetta del contratto	7
Art. 48	Sospensione temporanea dell'erogazione	7
Art. 49	Categorie dei contratti di abbonamento	7
Art. 50	Uso dell'acqua	7
Art. 51	Fornitura a terzi	7
Art. 52	Comproprietà e P. P. P.	8
Art. 53	Mutazioni	8
Art. 54	Incendio	8
Art. 55	Bocche anti-incendio	8
Art. 56	Conteggio	8
Art. 57	Tassa minima	8
Art. 58	Fatturazione	8
Art. 59	Esecutiva della tassazione	8
Art. 60	Procedura di reclamo	8
Art. 61	Informazioni	9
Art. 62	Tariffario	9
Capitolo VIII	Contatori	9
Art. 63	Applicazione del contatore	9
Art. 64	Noleggio	9
Art. 65	Calibro	9
Art. 66	Ubicazione	9
Art. 67	Verifica del contatore	9
Art. 68	Contatori privati	10
Art. 69	Sigilli	10
Capitolo IX	Protezione delle acque	10
Art. 70	Principio	10
Art. 71		10
Art. 72	Eliminazione rifiuti	10
Capitolo X	Norme penali	10
Art. 73	Penalità	10
Capitolo XI	Disposizioni transitorie e finali	11
Art. 74	Norme abrogative	11
Art. 75	Entrata in vigore	11

Regolamento Azienda Comunale acqua potabile

Capitolo I Norme generali

Fornitura di acqua	Art. 1 L'Azienda municipalizzata dell'acqua potabile del Comune di Pura, denominata in seguito Azienda, fornisce l'acqua alle condizioni del presente regolamento.
Compito e modo di erogazione	Art. 2 L'Azienda fornisce all'utenza l'acqua potabile per i bisogni agricoli, domestici, artigianali, industriali, sportivi e di svago. Essa assicura la riserva d'acqua necessaria in casi di incendio, secondo le possibilità consentite dai propri limiti.
Organizzazione	Art. 3 L'Azienda è istituita in virtù della Legge sulla Municipalizzazione dei Servizi pubblici del 12. 12. 1907 ed è gerita e amministrata separatamente, sotto la sorveglianza del Municipio e della Commissione amministratrice dell'Azienda acqua potabile. L'eventuale utile d'esercizio, depurato dai relativi ammortamenti, risultante dal bilancio annuale sarà destinato, in primo luogo, alla creazione di un fondo di riserva per migliorare il servizio e, da ultimo, a favore dell'erario comunale.
Estensione	Art. 4 Il complesso dell'Azienda comprende: – le fontane di presa delle seguenti sorgenti: – di Piazzano – della Barbada – la proprietà con i comuni di Caslano, Magliaso e Ponte Tresa dell'impianto di captazione d'acqua del – le fontane di presa delle seguenti sorgenti: – di Piazzano; – della Barbada; – la proprietà con i comuni di Caslano, Magliaso e Ponte Tresa di distribuzione dell'impianto di captazione d'acqua del sottosuolo; – la proprietà con i comuni di Caslano, Magliaso e Ponte Tresa della stazione di prelievo e di pompaggio, come pure la condotta di trasporto del diametro di 350 mm; – le tubazioni di adozione ai serbatoi, le stazioni di pompatura, i serbatoi, la rete di distribuzione; – l'inventario in attrezzi e materiale.
Personale	Art. 5 Il personale necessario all'andamento tecnico-amministrativo dell'Azienda è nominato dal Municipio secondo i bisogni
Obbligo di prelievo	Art. 6 L'utenza nel comprensorio del Comune è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete comunale.
Captazione dell'acqua dal sottosuolo	Art. 7 La captazione privata dell'acqua dal sottosuolo deve essere autorizzata, oltre

che dalle autorità cantonali, anche dal Municipio.
Sono riservate le norme della legislazione cantonale in materia di captazione delle falde freatiche.

Acqua privata

Art. 8

Eventuali diritti privati preesistenti di captazione d'acqua mantengono la loro validità a condizione che soddisfino i requisiti di potabilità e di idoneità degli impianti, se destinati a uso alimentare, e abbiano ottenuto l'approvazione da parte delle competenti autorità cantonali di vigilanza.
Le condotte di acqua privata devono essere separate da quelle dell'acqua fornita dall'Azienda.

Fornitura ad altri comuni

Art. 9

Le richieste di fornitura ad altri comuni saranno esaminate dal Municipio, sentito il parere della direzione dell'Azienda circa la portata tecnica e finanziaria della domanda.
Le concessioni relative saranno regolate da una convenzione stipulata con il comune concessionario. Gli eventuali raccordi di condotte derivanti da tali concessioni dovranno essere eseguiti in modo da evitare inconvenienti per la rete dell'Azienda.

Capitolo II Erogazione

Potabilità

Art. 10

La fornitura di acqua avviene in base alle prescrizioni igieniche vigenti in materia di potabilità delle acque senza responsabilità dell'Azienda per quanto concerne la durezza, la temperatura, la composizione chimica e la regolarità della pressione.

Bisogni particolari

Art. 11

Chi – per usi speciali – necessita di una composizione chimica particolare dell'acqua deve provvedersi per suo conto e a proprie spese, mediante impianto che dovrà essere di tipo approvato dalle competenti autorità e installato in modo da impedire ogni ritorno dell'acqua trattata, o delle sostanze chimiche usate per il trattamento, nella rete dell'acqua potabile comunale.

Quantità

Art. 12

L'Azienda fornisce l'acqua nella misura consentita dai propri impianti. Questi sono adattati allo sviluppo edilizio del Comune ed entro i limiti consentiti dalle possibilità economiche e tecniche dell'Azienda.

Limitazioni e interruzioni

Art. 13

Una limitazione o interruzione dell'erogazione di acqua dovuta a scarsità, guasti, riparazioni o lavori in genere alla rete non giustifica, da parte dell'utenza, alcuna pretesa di indennità o di riduzione della tassa minima.
Le limitazioni o interruzioni sono annunciate tempestivamente e ridotte al tempo indispensabile per l'esecuzione dei lavori di ripristino. Nelle interruzioni dovrà essere osservato in particolare modo il divieto di lasciar collegati ai rubinetti tubi pescanti in recipienti con acque non potabili o acque o sostanze impure.

Obbligo di avvertimento

Art. 14

L'utenza è tenuta a comunicare alla Direzione dell'Azienda ogni guasto, disfunzione o anomalia che fosse riscontrata nella rete o agli impianti.

Capitolo III Rete

Definizione	Art. 15 La rete principale comprende le tubazioni che adducono l'acqua ai serbatoi e da questi alle singole zone di proprietà: queste tubature sono posate di regola su area pubblica o di proprietà comunale. Esse sono di proprietà dell'Azienda anche nel caso in cui terzi abbiano versato dei contributi per la loro costruzione.
Manutenzione	Art. 16 La manutenzione della rete principale spetta all'Azienda. La manovra delle saracinesche, degli idranti e di ogni altro accessorio o macchinario è riservata al personale dell'Azienda.
Zone eccentriche	Art. 17 Il potenziamento della rete principale in zone eccentriche avviene a giudizio del Municipio in funzione del relativo calcolo finanziario: ai richiedenti può essere chiesto un contributo a fondo perso per la costruzione della condotta di adduzione.
Servitù e precari	Art. 18 La posa di tubazioni sul sedime privato è regolata dall'art. 691 del Codice Civile, riservate speciali convenzioni. L'accensione di servitù o di precari su proprietà private, per il passaggio di condotte o la costruzione di manufatti, è regolata di volta in volta.
Accessori	Art. 19 I proprietari di stabili, di muri di cinta e di fondi sono tenuti a concedere all'Azienda di posarvi gratuitamente le targhe di riferimento degli apparecchi di manovra. L'Azienda, provvedendo alla posa, si impegna a evitare danni e aspetti antiestetici.

Capitolo IV Allacciamenti privati

Definizione	Art. 20 L'allacciamento privato è rappresentato dal tronco di tubazione che parte dalla condotta principale per alimentare una o più proprietà abbonate, fino e compreso il contatore. Esso è a carico dell'abbonato ed è eseguito dagli incaricati dell'Azienda o sotto la loro diretta sorveglianza. Nel caso in cui la fornitura di acqua a più proprietari possa avvenire con un unico tronco di condotta, l'Azienda e i proprietari interessati si accorderanno sulla quota a carico dei singoli proprietari.
Proprietà	Art. 21 L'allacciamento che si trova sul sedime stradale comunale o cantonale viene assorbito in proprietà dall'Azienda senza indennizzo alcuno. Quello oltre il campo stradale rimane di proprietà privata, indipendentemente dalla ubicazione della saracinesca di arresto e del contatore.

Domanda di allacciamento	<p>Art. 22 Ogni richiesta di allacciamento deve essere presentata dal proprietario per iscritto, allegando lo schema idraulico dell'impianto.</p>
Esecuzione	<p>Art. 23 L'Azienda indica la disposizione, il materiale e le dimensioni per l'allacciamento, pur tenendo conto per quanto possibile dei desideri del proprietario. Il calibro non deve essere inferiore al diametro di 1". L'azienda può chiedere il pagamento anticipato, totale o parziale, degli allacciamenti privati.</p>
Saracinesche	<p>Art. 24 Ogni allacciamento privato è dotato di una saracinesca di chiusura, subito dopo la diramazione della tubazione principale, che può essere manovrata soltanto dal personale dell'Azienda.</p>
Manutenzione e riparazioni	<p>Art. 25 La manutenzione e riparazione degli allacciamenti privati sono a carico dei relativi proprietari a eccezione dei tronchi situati nel sedime stradale comunale o cantonale, che sono a carico dell'Azienda (art. 21). Esse sono eseguite dagli incaricati dell'Azienda o sotto la loro diretta sorveglianza: con la riparazione viene fatturata l'eventuale perdita di acqua causata dal guasto anche se non rilevata dal contatore sulla base di una valutazione.</p>
Accesso alla proprietà privata	<p>Art. 26 Il proprietario è tenuto ad accordare all'Azienda l'accesso alla sua proprietà per la costruzione, manutenzione e riparazione degli allacciamenti privati, anche se questi servono proprietà altrui. L'Azienda non è responsabile dei danni causati da guasti che si manifestano agli allacciamenti su proprietà privata. Piantagioni, pavimentazioni o manufatti che si trovano sopra le tubazioni saranno ripristinati a spese del proprietario.</p>
Tassa di allacciamento e contributi di costruzione	<p>Art. 27 I proprietari di terreni e di stabili sono tenuti a contribuire e a partecipare alle spese di costruzione e di potenziamento dell'acquedotto con il versamento di una tassa unica. La tassa unica corrisponde all'1% (uno per cento) del valore di stima ufficiale di tutte le costruzioni, ritenuto un minimo di Fr. 1'000.-. La tassa minima di Fr. 1'000.- è prelevata al momento dell'allacciamento, il conguaglio alla crescita in giudicato della stima ufficiale. In caso di sopraelevazioni, ampliamenti, sistemazioni, nuove costruzioni comportanti un aumento del valore di stima (esclusi gli aumenti in caso di revisione generale delle stime) verrà prelevato un supplemento dell'1% della differenza tra la nuova e la vecchia stima. In questo caso la tassa è prelevata globalmente alla crescita in giudicato della stima ufficiale. La tassa non viene prelevata in caso di edificazione di costruzioni accessorie (ripostigli, autorimesse, tettoie, ecc) non allacciate all'istallazione. Per l'allacciamento all'acquedotto a scopi agricoli è prelevata una tassa di Fr. 100.-; in caso di cambiamento di destinazione verrà applicato quanto previsto dai precedenti paragrafi.</p>

Capitolo V Impianti interni

Definizione	Art. 28 Tutte le condotte eseguite dopo il contatore – le quali assumono la denominazione di impianto interno – sono considerate di proprietà privata.
Esecuzione tramite ditte riconosciute	Art. 29 L'esecuzione di impianti interni (nuovi o sistemazioni e riparazioni) deve avvenire esclusivamente tramite ditte riconosciute o concessionarie. I lavori non potranno avere inizio prima della autorizzazione da parte dell'Azienda.
Manutenzione	Art. 30 La manutenzione degli impianti interni spetta unicamente ai proprietari. L'Azienda può ispezionare e ordinare migliorie o riparazioni per tali impianti.
Accesso ai locali	Art. 31 Il proprietario deve concedere al personale dell'Azienda l'accesso a tutti i vani nei quali esistono delle condotte e impianti d'acqua.
Rilievo impianti	Art. 32 Il proprietario è tenuto a indicare tutte le apparecchiature installate nella sua proprietà e a comunicare immediatamente eventuali modifiche.
Direttive tecniche	Art. 33 Alla base dell'esecuzione dei lavori interni stanno le direttive della Società Svizzera dell'Industria del gas e dell'acqua. L'Azienda può imporre altre disposizioni come può accettare proposte comunicate tempestivamente dalla ditta esecutrice. Le condotte devono essere eseguite secondo le norme idrauliche tecnologiche, di accessibilità per future riparazioni, di protezione contro il gelo e altre influenze dannose agli impianti.
Progetti	Art. 34 Per l'esecuzione di ogni impianto o sua importante trasformazione è necessario un progetto approvato dall'Azienda. Piccoli lavori di trasformazione possono essere concessi senza particolari formalità, previa autorizzazione.
Collaudo	Art. 35 Terminati i lavori, nuovi o di trasformazione, la ditta esecutrice chiederà all'Azienda il collaudo degli stessi. Le prove di pressione che fossero necessarie già durante l'esecuzione dei lavori devono essere preannunciate all'Azienda. La fornitura di acqua potabile avverrà dopo che il collaudo avrà dato risultato positivo.
Riparazioni	Art. 36 Il proprietario deve eseguire a sue spese la riparazione dei difetti degli impianti che gli vengono segnalati dall'Azienda la quale non assume responsabilità per il funzionamento dopo le riparazioni. Se i guasti sono tali da causare perturbazioni alla rete, l'Azienda può sospendere l'erogazione dell'acqua intimando l'immediata sistemazione degli impianti.

Requisiti	<p>Art. 37 Gli impianti interni devono essere dotati della valvola di ritenuta, che ha lo scopo di impedire automaticamente la vuotatura delle tubazioni e degli apparecchi interni in caso di lavori alla rete, nonché dei rubinetti di chiusura e di scarico, per ogni colonna di distribuzione. Gli impianti interni potranno essere inoltre dotati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dell'apparecchio di condizionamento, che dev'essere di tipo approvato dal Laboratorio Cantonale d'igiene (da chiedere tramite l'Azienda); b) della valvola di riduzione della pressione; c) di un serbatoio di riserva a bassa pressione per alimentare apparecchiature particolarmente delicate in casi di sospensione dell'erogazione dell'acqua; d) di bocche anti-incendio (vedi art. 55).
Gelo	<p>Art. 38 In caso di insufficiente isolazione, nel periodo invernale, le condotte devono essere vuotate. E' vietato lasciar defluire acqua per evitare il congelamento.</p>
Danni ad apparecchi	<p>Art. 39 In caso di sospensione dell'erogazione d'acqua per lavori alla rete o nel caso in cui fossero necessari cambiamenti di pressione, l'Azienda non assume responsabilità per danni alle apparecchiature allacciate all'impianto interno. Delle sospensioni verrà data tempestiva conoscenza agli utenti, richiamando il divieto di lasciar collegati ai rubinetti tubi pescanti in acque impure, onde impedire risucchi di impurità nella rete.</p>
Obbligo di trasformazione	<p>Art. 40 L'Azienda si riserva di imporre le trasformazioni necessarie agli impianti privati in caso di modifica delle modalità di fornitura di acqua. La relativa spesa è a carico del proprietario.</p>

Capitolo VI Piscine

Costruzione	<p>Art. 41 La costruzione e la posa di piscine di qualsiasi tipo sottostanno ad approvazione. Le piscine con un volume superiore a 10 mc devono essere munite di impianto di riciclaggio e di depurazione dell'acqua.</p>
Allacciamento e tassa	<p>Art. 42 Le piscine devono essere allacciate all'impianto dopo il contatore principale dell'immobile. Casi speciali verranno esaminati dall'Azienda la quale emanerà le disposizioni da adottare. La tassa di allacciamento è di Fr. 100.--.</p>
Riempimento	<p>Art. 43 Il riempimento delle piscine dovrà avvenire, di regola, durante le ore notturne e previa notifica all'Azienda, la quale impartirà le istruzioni per evitare la contemporanea esecuzione di tale operazione in troppe piscine e in modo da evitare inconvenienti nella normale erogazione di acqua agli altri utenti. E' vietato il riempimento delle piscine con tubazioni volanti qualora l'impianto interno non sia munito di una valvola di ritenuta.</p>

Tassa d'uso **Art. 44**
Oltre la tassa per consumo d'acqua, le piscine sono soggette a una tassa d'uso secondo il tariffario emanato dal Municipio.

Capitolo VII Abbonamenti

Contratti di abbonamento **Art. 45**
La fornitura di acqua potabile all'utenza avviene in base a un contratto di abbonamento. Il contratto di abbonamento viene stipulato dall'Azienda con il proprietario dell'immobile o suo rappresentante, con il conduttore debitamente autorizzato dal proprietario.

Domanda di abbonamento **Art. 46**
La domanda avviene su apposito formulario, messo a disposizione dall'Azienda. L'utente, firmando il contratto d'abbonamento, accetta le condizioni del presente regolamento e le relative tariffe.

Durata e disdetta del contratto **Art. 47**
Il contratto ha la durata minima di un anno a decorrere dal 31 marzo e 30 settembre successivo all'allacciamento.
Dopo il primo anno il contratto si rinnova tacitamente di semestre in semestre, salvo disdetta da notificarsi per iscritto con un preavviso di un mese per scadenza semestrale.

Sospensione temporanea dell'erogazione **Art. 48**
In caso di sospensione temporanea del consumo di acqua, l'abbonato può chiedere, per iscritto, l'interruzione dell'erogazione con relativo conteggio. In questo caso l'Azienda chiuderà e sigillerà, a spese dell'abbonato, il rubinetto di entrata dell'immobile.

Categorie dei contratti di abbonamento **Art. 49**
Per l'applicazione delle tariffe i contratti prevedono le seguenti categorie di uso dell'acqua:
– agricolo;
– domestico;
– industriale o commerciale;
– pubblico, per stabili riconosciuti di pubblica utilità, per installazioni sportive;
– temporaneo;
– impianti speciali.
In casi particolari potranno essere stipulati contratti speciali.

Uso dell'acqua **Art. 50**
L'acqua fornita dall'Azienda non può essere destinata a scopi non previsti nel contratto di abbonamento.

Fornitura a terzi **Art. 51**
Non è permessa la fornitura di acqua da una proprietà abbonata a un'altra proprietà.
Essa può essere concessa eccezionalmente previa richiesta scritta all'Azienda e a condizioni da stabilirsi.
E' vietato collegare abusivamente la propria condotta a quella di un altro utente.

Comproprietà e P.P.P.	<p>Art. 52 I comproprietari di beni immobiliari nonché i titolari di proprietà per piani (P.P.P) sono responsabili, in solido, degli obblighi derivanti dai contratti e del pagamento delle relative tasse.</p>
Mutazioni	<p>Art. 53 In caso di trapasso di un immobile, deve essere dato tempestivo avviso all'Azienda, indicando l'indirizzo del nuovo proprietario e gli accordi intervenuti per il pagamento dell'acqua erogata all'immobile. Venditore e compratore restano solidamente responsabili per gli obblighi derivanti dal contratto di abbonamento. Può essere fatta richiesta di una fatturazione pro-rata, se la mutazione non avviene a una scadenza contrattuale. Il nuovo proprietario deve subentrare nel vecchio contratto o stipularne uno nuovo.</p>
Incendio	<p>Art. 54 In caso di incendio, l'utenza deve spontaneamente ridurre il consumo di acqua, per non pregiudicarne la disponibilità. L'Azienda si riserva di chiudere, parzialmente o totalmente, l'erogazione. I pompieri sono autorizzati a usare le installazioni dell'Azienda.</p>
Bocche anti-incendio	<p>Art. 55 Le condotte del servizio anti-incendio non sono collegate al contatore. Le bocche anti-incendio possono essere usate esclusivamente in caso di emergenza, e il consumo d'acqua non viene computato all'abbonato. Fuori servizio, le bocche anti-incendio sono sigillate; il loro saltuario controllo avviene in collaborazione con l'Azienda.</p>
Conteggio	<p>Art. 56 L'abbonato è tenuto a pagare l'acqua misurata dal contatore, e in ogni caso, anche se il consumo non è stato raggiunto, la tassa minima fissata nel contratto. Restano riservati casi speciali. Le indicazioni del contatore fanno fede ai fini del conteggio. Non è ammessa alcuna riduzione qualora il consumo risultasse esagerato a causa di perdite o per altri motivi.</p>
Tassa minima	<p>Art. 57 La tassa minima dà diritto al quantitativo d'acqua che si ottiene dividendo l'importo di detta tassa per il vigente prezzo unitario dell'acqua al metro cubo.</p>
Fatturazione	<p>Art. 58 Il consumo è conteggiato e fatturato a intervalli determinati dall'Azienda, di regola semestralmente, con scadenza al 31 marzo e al 30 settembre.</p>
Esecutività della tassazione	<p>Art. 59 Le fatture risultanti dalla lettura dei contatori sono parificate ai riconoscimenti di debito a norma dell'art. 82 della Legge federale esecuzione e fallimenti.</p>
Procedura di reclamo	<p>Art. 60 Contestazioni delle fatture devono essere notificate all'Azienda entro 10 giorni dalla data di intimazione.</p>

Informazioni **Art. 61**
Il proprietario non potrà imporre ai suoi inquilini, per consumo d'acqua potabile, tasse di un importo superiore a quelle da lui pagate all'Azienda.
L'Azienda dà agli inquilini che lo chiedono le informazioni relative al consumo e alla fatturazione dello stabile da loro abitato.

Tariffario **Art. 62**
Le tasse di allacciamento e le tariffe di utilizzazione di regola devono coprire le spese di esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti. Il tariffario viene allestito dal Municipio e diventa parte integrante del regolamento.

Capitolo VIII Contatori

Applicazione del contatore **Art. 63**
All'inizio dell'impianto interno viene applicato un contatore fornito e posato dall'Azienda, che ne è l'unica proprietaria e che ne cura la manutenzione e le eventuali riparazioni.
Il proprietario dello stabile è tenuto a includere il valore del contatore nella polizza di assicurazione contro gli incendi.

Noleggio **Art. 64**
Il contatore è dato a noleggio. L'abbonato paga, per ogni periodo di fatturazione, una quota del nolo prevista dalle tariffe.

Calibro **Art. 65**
Il calibro del contatore è stabilito dall'Azienda in funzione del consumo medio giornaliero e della presunta punta massima di erogazione.

Ubicazione **Art. 66**
L'ubicazione del contatore è scelta dall'Azienda tenendo conto, per quanto possibile, dei desideri dei proprietari.
Il contatore dovrà essere posato in luogo asciutto, di facile accesso, protetto dal gelo e da ogni altro fattore di eventuale deterioramento.
La sua ubicazione dovrà essere tale da renderne possibile la lettura in ogni tempo e senza difficoltà.
Guasti causati al contatore dal mancato rispetto di queste prescrizioni oppure da altre negligenze o manomissioni saranno riparati a spese dell'abbonato, computando anche i danni eventualmente derivanti dall'Azienda riservate le penalità previste dall'art. 73.
L'esecuzione di manufatti speciali per la posa dei contatori, quali pozzetti o camerette, fuori dello stabile, avviene su indicazioni dell'Azienda, a spese del proprietario.

Verifica del contatore **Art. 67**
L'Azienda verifica il contatore ogni qualvolta lo ritenga opportuno. In caso di contestazione sul funzionamento del contatore l'abbonato può chiederne la verifica.
Il contatore è riconosciuto esatto se la tolleranza è compresa entro i limiti del 5%.
Se il contatore è esatto, le spese di verifica saranno sopportate dall'abbonato reclamante.
In caso di difetto le spese rimarranno a carico dell'Azienda.
Nel caso di funzionamento difettoso del contatore, per il semestre in corso verrà stabilito il consumo nella stessa misura di quello corrispondente allo stesso

semestre dell'anno precedente.

Contatori privati

Art. 68

Nelle proprietà possono essere inseriti dei contatori privati per letture relative a parti dell'immobile.

Questi contatori appartengono al proprietario privato e sono esclusi dalla lettura ufficiale da parte dell'Azienda, la quale si riserva tuttavia di rilevarne i dati per un proprio controllo.

Sigilli

Art. 69

I sigilli apposti dall'Azienda ai contatori, saracinesche, idranti o altre parti degli impianti hanno valore di sigilli ufficiali e la loro rottura ingiustificata può essere perseguita penalmente.

Capitolo IX Protezione delle acque

Principio

Art. 70

Ogni utente è tenuto a collaborare alla protezione delle acque.

Art. 71

E' vietato provocare contatti tra la rete dell'acqua potabile (anche privata: art. 8) ed elementi che potrebbero rappresentare pericoli di infiltrazioni esteriori o di inquinamento della stessa.

Eliminazione rifiuti

Art. 72

I depositi e i rifiuti di superficie e sotterranei, solidi, liquidi e in genere di qualsiasi natura, che possono provocare inquinamenti devono essere posati o eliminati in base alle norme federali, cantonali e comunali in materia.

Capitolo X Norme penali

Penalità

Art. 73

Ogni infrazione al presente regolamento potrà avere per conseguenza la sospensione della fornitura.

La sanzione non libera l'abbonato dagli impegni assunti nei confronti dell'Azienda.

Sono riservate l'azione penale e l'azione civile per il risarcimento del danno causato all'Azienda.

L'esecuzione di lavori di impianto inerenti l'acqua potabile comunale senza la necessaria autorizzazione e senza il collaudo dell'impianto eseguito, nonché tutte le infrazioni al presente regolamento, potranno essere punite dal Municipio con una multa fino a Fr. 1'000.-.

I proprietari sono responsabili per le conseguenze del mancato ossequio al presente regolamento.

Un loro eventuale diritto di regresso non li svincola da tale responsabilità.

Capitolo XI Disposizioni transitorie e finali

Norme abrogative **Art. 74**
Il presente regolamento abroga ogni precedente disposizione e in particolare il Regolamento del 19. 5. 1957 e ogni altra disposizione successiva.

Entrata in vigore **Art. 75**
Il presente Regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977.

Per il Municipio

Il Sindaco:
Pierluigi Poretti

Il Segretario:
Mario Sciolli

Così approvato nella seduta del Consiglio comunale del 6 dicembre 1976 con risoluzione n. 146.

Per il Consiglio comunale

Il Presidente:
Gianfranco Ruggia

Il Segretario:
Mario Sciolli

Gli scrutatori:
Costante Ruggia e Michele Giorgetti

Approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 2948 del 22 marzo 1977.

Per il Consiglio di Stato del Cantone Ticino

Il Presidente:
Avv. A. Rigetti

Il Segretario:
Avv. A. Crivelli

Aggiornato dal Consiglio comunale nella seduta del 24. 5. 1993.

Aggiornato dal Consiglio comunale nella seduta dell' 11. 9. 1995.